

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1049}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, BIZZARRI, DEL PRETE, EPIFANI, GAGGIOLI,
PAMPO, PEZZOLI, TOFANI, TRINGALI**

Concessione di un contributo annuo dello Stato
all'Unione italiana ciechi

Presentata il 27 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1931, con il testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1176, venne istituita una imposta sui cani, il cui pagamento (a norma dell'articolo 136 del citato testo unico) andava comprovato con un contrassegno metallico.

Con regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, venne attribuita all'Unione italiana ciechi la esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle menzionate piastrine.

Dagli utili di tale attività di produzione e distribuzione l'Unione italiana ciechi ha ricavato la maggior fonte di sostentamento e di finanziamento delle sue molteplici iniziative a favore della categoria dei minorati della vista.

L'imposta di cui trattasi venne modificata con l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo); venne però mantenuto in vita l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale e le correlative norme attribuenti alla Unione italiana ciechi l'esclusività di produzione e distribuzione ai comuni dei contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta.

Peraltro il citato articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del citato testo unico sono stati definitivamente abrogati (con effetto dall'anno 1992) con l'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68

(Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica).

In considerazione del fatto che con tale abrogazione veniva a decadere l'attività da cui l'Unione italiana ciechi, come si è detto, trova la maggior fonte di sostentamento, è stato concesso all'Unione italiana ciechi (per gli anni 1993 e 1994) un contributo compensativo di lire 4.000 milioni.

Per completezza va precisato che l'efficacia dell'imposta era stata sospesa già con precedente decretazione d'urgenza via via rinnovata, tanto che con reiterati decreti-legge (da ultimo 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432) è stato attribuito all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo di 4.000 milioni per l'anno 1992.

In sostanza il Governo ed il Parlamento si sono fatti carico di garantire all'Unione italiana ciechi le risorse di cui usufruisce fin dal 1935.

Circa l'utilizzazione di tali risorse va sottolineato come la Corte dei conti già nella sua relazione al Parlamento sull'attività dell'Unione (determinazione n. 22 del 9 giugno 1992) aveva affermato che « le numerose attività ricche di contenuti, ampiamente illustrate nella relazione, testimoniano da un canto la validità dell'ente e dall'altro dimostrano che l'avvenuto trasferimento agli enti locali, in attuazione del disegno costituzionale, delle attività strettamente assistenziali, ha consentito all'Unione di riaffermare la propria identità, favorendo l'espletamento della sua naturale funzione rivolta alla rappresentanza

della categoria dei non vedenti, alla loro promozione sociale, allo studio dei numerosi problemi ancora esistenti ed alla ricerca delle soluzioni più adeguate ».

Tale giudizio positivo è stato confermato dalla Corte nella relazione al Parlamento approvata con determinazione n. 9 del 15 febbraio 1994, relazione che così testualmente recita: « l'Ente si conferma, anche nel periodo oggetto di referto, punto di riferimento per i non vedenti capace, come ampiamente illustrato nella relazione, non soltanto di rappresentare l'intera categoria e di svolgere attività utili per una effettiva integrazione sociale ma anche di promuovere iniziative e di formulare significative proposte che spesso hanno trovato accoglienza da parte del legislatore il quale, tra l'altro, in aderenza anche ai principi costituzionali dettati dagli articoli 3 e 38 della Costituzione ha previsto e incrementato contributi per il perseguimento dei fini istituzionali e lo svolgimento di specifiche attività ritenute meritevoli di particolare attenzione ».

La stessa Corte dei conti ha evidenziato l'esigenza che all'Unione italiana ciechi sia garantita la certezza delle risorse disponibili.

Per quanto fin qui sottolineato appare evidente la opportunità di adottare un provvedimento legislativo che attribuisca con continuità all'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'anno 1995, un contributo compensativo del mancato introito derivante dalla soppressione dell'imposta sui cani, mediante l'approvazione dell'unita proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi è corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni.

ART. 2.

1. All'onere di cui all'articolo 1 si provvede, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il *Ministro del tesoro* è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

